



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 60

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 47/1978 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

Addì **TRENTA NOVEMBRE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comun

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	A
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Vandelli Paolo, Nucci Margherita, Vandelli Paolo.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

OGGETTO:

VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 47/1978 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli illustra il contenuto della Deliberazione e comunica che la proposta di variazione ha ottenuto il parere favorevole degli Uffici Competenti della Città Metropolitana di Bologna che ha comunicato due osservazioni delle quali il Comune dovrà comunque attenersi.

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni chiede informazioni sui tempi di approvazione del nuovo PSC.

Il Vicesindaco Daniela Enrica Aureli descrive l'andamento dei lavori ed afferma che per l'approvazione definitiva occorre preventivare ancora del tempo ed inoltre che non è possibile indicare con certezza la data di approvazione finale del provvedimento. Si sofferma sulla collaborazione che hanno prestato i tecnici liberi professionisti del luogo.

Afferma, infine che occorrerà deliberare in Consiglio un'altra variazione dovuta al fatto che vi sono singoli proprietari che hanno manifestato la volontà di rinunciare al diritto di edificabilità ed altri che, al contrario hanno manifestato l'intenzione di edificare ai quali manca la possibilità negli strumenti urbanistici

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la propria delibera n. 77 in data 14/12/2001 con la quale sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni la Variante Generale al P.R.G;
- la delibera della Giunta Provinciale n. 397 in data 19/11/2002 con la quale è stata approvata la Variante Generale al P.R.G.;
- la propria delibera n. 20 in data 29/03/2004 con la quale è stata approvata la Variante Specifica al P.R.G.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/11/2015

- la delibera della Giunta provinciale n. 425 del 5/12/2006 con la quale è stata approvata la Variante parziale al P.R.G.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2010 con la quale è stata approvata la Variante urbanistica, ai sensi del d.p.r. 447/98 art. 5, al P.R.G.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2011 con la quale è stata approvata la Variante specifica, al P.R.G.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06/06/2012 con la quale è stata approvata la Variante specifica, al P.R.G.;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2013 con la quale è stata approvata la Variante specifica, al P.R.G. per la riapposizione vincolo preordinato all'esproprio dell'area sita in loc. Roncobilaccio;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/07/2014 con la quale è stata approvata la Variante specifica, al P.R.G.;

RICHIAMATA la propria delibera n° 33 del 19/06/2015, con la quale è stata adottata la Variante Specifica al P.R.G. ai sensi dell'art. 15, 4° e 5° comma, in combinato disposto con l'art. 21 della L.R. n. 47/78, come sostituito dall'art.11 della L.R. n. 6/95, nonché in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art.41, comma 4° della L.R. n.20/2000, che ha previsto l'inserimento delle seguenti varianti:

- **identificata con il n. 1:** per la eliminazione della classificazione "A3.1" del fabbricato accessorio posto in fraz. Baragazza distinto nel vigente C.F. al f° 43 mappale 595;
- **identificata con il n. 2:** per la eliminazione della classificazione "A3.1" del fabbricato posto in fraz. Baragazza loc. Serraglio, distinto nel vigente C.F. al f° 45 mappale 280 sub 3;
- **identificata con il n. 3:** per la eliminazione della classificazione "A3.1" del fabbricato posto in fraz. Baragazza, distinto nel vigente C.F. al f° 45 mappale 805;
- **identificata con il n. 4:** per la eliminazione della classificazione "A3.1" del fabbricato accessorio posto in fraz. Sparvo, loc. Cà Trovelli distinto nel vigente C.F. al f° 16 mappale 168;
- **identificata con il n. 5:** per la eliminazione della classificazione "A3.1" del fabbricato posto in fraz. Lagaro, distinto nel vigente C.F. al f° 4 mappale 126;

- **identificata con il n. 6:** per la eliminazione della classificazione “A3.1”del fabbricato posto nel Capoluogo, distinto nel vigente C.F. al f° 34 mappale 266;
- **7) identificata con il n. 7:** per la eliminazione della classificazione “A3.1”del fabbricato posto in fraz. Sparvo loc. Castagno, distinto nel vigente C.F. al f° 17 mappale 325;
- **identificata con il n. 8:** per la eliminazione della classificazione “A3.1”del fabbricato posto in fraz. Creda loc. Cà Motori, distinto nel vigente C.F. al f° 15 mappale 212 e 138 sub 2 graffati;
- **identificata con il n. 9:** modifica della destinazione della zona agricola, da E2 a E1, dell'area di terreno agricolo posta in fraz. Rasora, località Spinareccia;
- **identificata con il n. 10.** modifica della destinazione della zona agricola, da E2 a E1, dell'area di terreno agricolo posta in fraz. San Giacomo, località Marchiotta;
- **identificata con il n. 11.** modifica della destinazione della zona agricola, da E2 a E1, dell'area di terreno agricolo posta in fraz. Rasora, località La Cerreta di Sotto;
- **identificata con il n. 12.** modifica della destinazione della zona agricola, da E2 a E1, dell'area di terreno agricolo posta in fraz. Rasora, località Capanna dei Galletti;
- **identificata con il n. 13.** razionalizzazione della disposizione delle due destinazioni, di un terreno parte classificato B3 e parte verde privato posto nel Capoluogo, distinto nel vigente C.F. al f° 34 mappali 885 e 1387;
- **identificata con il n. 14.** eliminazione della classificazione “A3.1” dell'edificio, ex casa protetta, distinto nel vigente catasto fabbricati al foglio 28 mappali 207 e 562, di proprietà comunale;
- **identificata con il n. 15.** rettifica errore cartografico, dell'area “Comparto D 2.1. La Casellina” in fraz. Lagaro, corrispondente al “Campo Base Lagaro” relativo al lotto 5B della variante di valico;

PREMESSO che, a seguito di quanto sopra, si è provveduto:

- al deposito degli atti relativi, presso l'Ufficio competente, per la durata di trenta giorni;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/11/2015

- a pubblicizzare, a mezzo di BUR in data 09/09/2015 il deposito stesso, facendo presente che "chiunque" poteva presentare "osservazioni" alla Variante stessa, fino a trenta giorni dopo la scadenza del su detto periodo di deposito;
- a trasmettere la "Variante" alla Città Metropolitana;

PRESO ATTO, giusta documentazione in atti, che:

- non sono pervenute "**osservazioni**" da parte di cittadini;
- la Città Metropolitana, con atto del Sindaco Metropolitano n. 304 del 04/11/2015, pervenuto in data 09/11/2015 prot. 13825, ha espresso le proprie valutazioni di competenza senza formulare osservazioni ed effettuato la contestuale verifica di non assoggettabilità a VAS, come da Atto e relazione istruttoria, allegati alla presente deliberazione;
- ai fini delle controdeduzioni alle Osservazioni presentate, il Sindaco-Presidente richiama all'attenzione l'art. 78 del D. Leg.vo 267/2000 e, in particolare, il 2° comma, in base al quale gli Amministratori e, quindi, i Consiglieri stessi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

TENUTO CONTO di quanto alla su detta disposizione di legge, lo stesso Presidente raccomanda quanto segue:

- ciascun Consigliere è tenuto a rendere nota l'eventuale esistenza di profilo di incompatibilità che comporti l'obbligo di astensione;
- ciascun Consigliere è tenuto ad astenersi dalla discussione, preparatoria e funzionale all'assunzione della presente deliberazione, solo nel caso di cui al precedente punto 1°);
- ciascun Consigliere è tenuto ad astenersi dalla votazione della eventuale controdeduzione all'osservazione, che comporti l'esistenza di profilo di incompatibilità;

TENUTO CONTO che la eliminazione del vincolo sugli edifici è motivata dalla mancanza di elementi architettonici che giustifichino una tutela testimoniale o storica e che tale eliminazione è finalizzata, anche, alla possibilità di intervenire mediante ristrutturazione edilizia, con le modalità

previste dalle più recenti disposizioni nazionali e regionali, intervento non ammissibile in presenza dell'attuale vincolo;

ULTIMATE le ammonizioni sopra esposte, fatto presente che nell'atto del Sindaco Metropolitano non sono presenti osservazioni o riserve, ma solamente "raccomandazioni", di cui il Comune terrà conto;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000;

VISTA la Legge Reg.le n. 47/1978 e sue modifiche con Legge Reg.le n. 6/95;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

QUANTO SOPRA premesso il Sindaco-Presidente mette in votazione contestualmente l'accoglimento dell'osservazione presentata dalla Provincia di Bologna e l'approvazione della Variante specifica al P.R.G.;

CON VOTAZIONE *favorevole unanime*, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la Variante Specifica al P.R.G., dando atto che NON sono pervenute osservazioni da parte di cittadini e solo raccomandazioni da parte della Città Metropolitana di Bologna, come da Atto e relazione istruttoria, allegati alla presente deliberazione, di cui si terrà per le motivazioni di cui in premessa;
- **DI PROVVEDERE** alla trasmissione degli elaborati di Piano alla Provincia ed alla Regione, quale condizione legittimante l'attuazione delle previsioni della Variante, ai sensi dell'art. 15, comma 3°, della L.R. n. 47/78 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 6/95;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL 30/11/2015

- **DI RENDERE** il presente atto *immediatamente eseguibile* con separata votazione con votazione *favorevole unanime*, resa nei modi di legge.

Città Metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2015, il giorno quattro Novembre, alle ore 12:00 presso gli uffici della Città Metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Luca Uguccionei , ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città Metropolitana di Bologna.

ATTO N.304 - I.P. 4948/2015 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/4/2015

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di Castiglione dei Pepoli. Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2015. Formulazione di osservazioni e dichiarazione di esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Città metropolitana di Bologna
Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti
Servizio amministrativo Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Castiglione dei Pepoli. Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2015. Formulazione di osservazioni e dichiarazione di esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le osservazioni*² previste nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale del *Comune di Castiglione dei Pepoli* adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2015, sulla base delle considerazioni contenute nel *Riferimento istruttorio*³ predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti - Servizio Urbanistica e Attuazione P.T.C.P. ed allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*);
2. esprime inoltre, nell'ambito del procedimento in esame, la condivisione delle analisi e delle valutazioni formulate dal Comune circa *l'esenzione* della Variante specifica in oggetto *dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*⁴, per la tipologia dello strumento urbanistico medesimo⁵, nei termini indicati nella Relazione istruttoria richiamata al precedente punto 1;
3. esprime altresì la condivisione delle considerazioni fornite dal Comune circa *l'esenzione* della Variante specifica in esame dalle indagini in materia di vincolo sismico⁶ riguardanti la verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, approvato il 23.12.2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, nell'ambito delle quali rientra l'assunzione del presente atto.

² Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78, nonché in conformità con le disposizioni transitorie di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

³ Conservato in atti al P.G. n. 122874 del 22.10.2015 - Fasc. 8.2.2.2/4/2015.

⁴ Si richiama il D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo per la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, che introduce all'art. 1 nuove procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani urbanistici e programmi. La Regione Emilia-Romagna, con la L.R. n. 9/2008, ha inteso dare applicazione al suddetto D.Lgs. n. 4/2008, individuando all'art. 1, comma 4, la Provincia (ora Città metropolitana) quale autorità competente per la formulazione delle valutazioni previste nell'ambito delle procedure introdotte in materia di VAS dei piani urbanistici comunali, disciplinati nel loro iter di approvazione dalla L.R. n. 20/2000.

⁵ In attuazione dell'art. 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono esentate da ogni valutazione ambientale le varianti minori ai piani che non modificano le previsioni progettuali del piano, cioè le varianti che non incidono sulle previsioni vigenti relative agli usi e alle trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente. Si richiama al riguardo il punto 3.6 della Circolare Regione Emilia-Romagna, Prot. n. 269360/2008 del 12.11.2008, relativa alle prime indicazioni applicative in materia di VAS.

⁶ Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il parere in materia di vincolo sismico, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

locale degli aspetti fisici del territorio comunale, considerata la tipologia della Variante suddetta, come precisato nella Relazione istruttoria sopra richiamata;

4. dispone la trasmissione del presente atto al *Comune di Castiglione dei Pepoli*, per il recepimento, in sede di approvazione della Variante in esame, delle osservazioni espresse con il presente provvedimento ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate, segnalando al Comune l'aggiornamento degli elaborati di Piano approvati e il loro successivo inoltro alla Città metropolitana ed alla Regione, quale condizione legittimante l'attuazione delle previsioni della Variante⁷.

Motivazione:

Il *Comune di Castiglione dei Pepoli* è dotato dello strumento generale di pianificazione territoriale ed urbanistica, aggiornato con la Variante Generale approvata dalla Provincia di Bologna con delibera della Giunta Provinciale n. 397 del 19 novembre 2002.

Il Comune suddetto ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 10276 del 29.08.2015⁸, la documentazione relativa alla Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19/06/2015, per la formulazione di eventuali osservazioni⁹, dichiarando la esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), oltre che dalle verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio.

La Variante in oggetto introduce alcune modifiche di carattere normativo e cartografico, quali l'eliminazione della classificazione A3.1 su 9 edifici che non presentano caratteristiche storico-architettoniche tali da giustificare il mantenimento del vincolo; la riclassificazione in zona E1 di 4 aree, di cui tre in località Rasora ed una in località San Giacomo, destinate attualmente dal vigente Piano Regolatore Generale a zone E2; la razionalizzazione di due destinazioni di un terreno nel Capoluogo, in parte classificato B3 ed in parte a Verde privato, in quanto su parte del lotto sono presenti reti tecnologiche pubbliche che ne impediscono l'utilizzazione; l'ampliamento del Comparto D2.1 denominato "La Casellina", in frazione Lagaro.

Il Comune ha successivamente inoltrato alla Città metropolitana, con comunicazione del 5.09.2015¹⁰, la documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di osservazioni¹¹, previste entro il termine perentorio di sessanta

⁷ Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 6/95.

⁸ Acquisita agli atti con P.G. n. 103799 del 31.08.2015, Fasc. 8.2.2.2/4/2015.

⁹ Ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78, come richiamato nella precedente nota n. 2.

¹⁰ Conservata in atti al P.G. n. 106164 del 7.09.2015.

¹¹ Si richiamano l'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s.m.i., nonché le disposizioni transitorie di cui all'art. 41, comma

giorni dall'arrivo degli atti completi dello strumento urbanistico.

Il procedimento amministrativo in questione, avviato con decorrenza dei termini a partire dal 7 settembre 2015, quale data di arrivo della suddetta documentazione, *prevede la conclusione dei termini entro il giorno 6 novembre 2015*. Entro detto termine di scadenza (60 giorni), il Sindaco Metropolitanò è chiamato a formulare eventuali osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti ad adeguarsi, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate.

A tal fine il Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica e Attuazione del PTCP ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto, anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP¹², predisponendo apposita *Relazione istruttoria*¹³, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale *vengono espresse due osservazioni sui contenuti della proposta di Variante*.

Nella suddetta Relazione, si dà atto della *esenzione della Variante dalla procedura prevista in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 6, commi 3 e 3bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008, specificate in dettaglio al punto 3.6 “Strumenti e varianti esentate dalla Valutazione ambientale” della Circolare Giunta Regione Emilia-Romagna Prot. n. 269360 del 12.11.2008 “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, correttivo della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, relativa a VAS, VIA e IPPC Titolo I della L.R. n. 9/2008”.

Trattandosi inoltre di una Variante in oggetto che non comporta alcuna modifica della edificabilità dei suoli, non si ritengono necessarie le verifiche di competenza della Città metropolitana in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio, previste ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitanò rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitanò e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna approvato dalla Conferenza metropolitana il 23.12.2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 365 del

2, della citata L.R. n. 20/2000.

¹² Approvato con atto deliberativo consiliare n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

¹³ Registrata in atti al P.G. n. 122874 del 22.10.2015.

29/12/2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, prevede all'articolo 33¹⁴, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta della *Consigliera delegata Isabella Conti*, competente per la materia in oggetto.

La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 13/2015, ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della Legge regionale 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana di Bologna, non essendo previsto a carico dell'Ente alcun onere di carattere economico-finanziario.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁵ il parere del Dirigente del Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP in relazione alla regolarità tecnica dell'atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- “Relazione istruttoria” (P.G. n. 122874 del 22.10.2015).

Il Sindaco metropolitano di Bologna
Virginio Merola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

¹⁴ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

OMISSIS

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

OMISSIS

3. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione. (...).

¹⁵ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.



Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio urbanistica e attuazione PTCP

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE
del Comune di
Castiglione dei Pepoli

delibera di adozione C.C. n. 33 del 19/06/2015

PROCEDIMENTO:

Formulazione OSSERVAZIONI
ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo dell'art. 6, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Seconda.

Bologna, 22/10/2015

Allegato n° 1 al Provvedimento del Sindaco della Città Metropolitana

Prot. n° 122874/2015 del 22/10/2015 – classifica 8.2.2.2/4/2015

INDICE:

1 - QUADRO DI RIFERIMENTO

- 1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE**
- 1.2 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**
- 1.3 PARERI SETTORIALI**

📄 - VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 PREMESSE

2.2 CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

2.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

2.4 ULTERIORI INDICAZIONI

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

La Variante in oggetto, adottata dal Comune di Castiglione dei Pepoli con Del. CC n. 33 del 19/06/2015, riguarda alcune modifiche di carattere normativo e cartografico, quali:

- l'eliminazione della classificazione A3.1 (*"Edifici tutelati soggetti a disciplina particolareggiata, intervento previsto ristrutturazione edilizia di tipo A": Comprende le unità edilizie che contengono elementi di particolare valore stilistico o con parti di esse esterne o interne ancora conservate nella loro configurazione originaria meritevoli di essere conservate*), su 9 edifici che non presentano caratteristiche storico architettoniche tali da giustificare il mantenimento del vincolo;
- la riclassificazione in zona E1 (*"Agroforestali del sistema collinare e montano"*), di quattro aree, tre in località Rasora ed una in località San Giacomo, destinate attualmente dal PRG a zone E2 (*"Forestali di tutela integrale"*);
- la razionalizzazione di due destinazioni di un terreno nel Capoluogo, in parte classificato B3 (*"parti del territorio assimilabili alle sottozone B2, cioè totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione residenziale o turistico residenziale e già urbanizzate, ma che per la loro ubicazione prevedono usi e altezze dei fabbricati parzialmente diversi"*), ed in parte a Verde Privato, in quanto su parte del lotto sono presenti reti tecnologiche pubbliche che ne impediscono, allo stato attuale, l'utilizzazione;
- l'ampliamento del Comparto D2.1 (*"Nuovi insediamenti produttivi artigianali e industriali"*), denominato "La Casellina", in frazione Lagaro, fino ad includere il Campo Base Lagaro (lotto 5B della Variante di Valico), già completamente urbanizzato a seguito degli interventi approvati in Conferenza di Servizi Ministeriale.

1.2 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il Comune di Castiglione dei Pepoli è dotato di Piano Regolatore - Variante Generale, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.° 397 del 19/11/2002.

Si prende atto della dichiarazione presente nella Delibera di Adozione che le modifiche in oggetto non prevedono nell'arco di validità del piano alcun incremento della nuova capacità insediativa o incremento delle zone D e garantiscono nel contempo il rispetto delle dotazioni di standard urbanistici previsti dalla legge regionale.

Viene dichiarato poi che le aree interessate sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 1923, ed incluse fra quelle sismiche di 3° categoria. Da questo punto di vista, data la natura delle varianti stesse, definite minori, e vista la dichiarazione del responsabile di area tecnica del comune (*"la variante non ha influenza rispetto al vincolo idrogeologico ed al vincolo sismico"*), non si ritengono necessarie le verifiche di competenza della Città Metropolitana in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio. Allo stesso modo, la variante in oggetto è dichiarata dal tecnico comunale esente da ogni valutazione ambientale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.°4/2008. Inoltre le aree in oggetto non sono soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento di abitati, non sono soggette a limitazioni sulla regolamentazioni delle servitù militari (inviata comunicazione di adozione della variante alle Autorità Militari di competenza in data 29/08/2015), non sono interessate da vincoli e tutele di beni di interesse artistico o storico di cui al D.Lgs. 42/2004, né vincolate per la tutela di zone di particolare interesse ambientale ai sensi dell'art. 1-quinques della legge 431/1985. Sono invece soggette a vincoli di natura paesaggistica sulla protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 42/2004.

Nelle quattro aree oggetto di riclassificazione comunale da E2 ad E1, sussiste il vincolo del Sistema delle Aree Forestali e Boschive, di cui all'art. 7.2 del PTCP.

Per il comparto D2.1 a Lagaro, nel quale è attualmente installato il campo base dell'Alta Velocità, si segnala la presenza del vincolo di ricarica della falda (artt. 5.2 e 5.3 del PTCP), nonché la vicinanza a margine di essa di un'asta fluviale del reticolo idrografico minore.

1.3 PARERI SETTORIALI

Il Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Bologna, ai sensi del D.M. del 14 settembre 2005, recante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, **non ha** espresso il proprio parere in quanto, concordando con il Responsabile dell'area tecnica comunale, ritiene che la variante in oggetto non sia influente per quanto riguarda gli aspetti geologici ed idrogeologici.

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 PREMESSE

In linea generale, i contenuti della Variante non presentano incongruenze rispetto alla normativa di riferimento vigente ed agli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Dalle dichiarazioni contenute nella Delibera di Adozione, le modifiche proposte dalla presente variante non producono alcun incremento di nuova capacità insediativa residenziale, nonché incremento delle zone produttive D, garantendo nel contempo il rispetto delle dotazioni di standard urbanistici.

Nello specifico, per quanto riguarda l'eliminazione della classificazione A3.1 su alcuni edifici, le richieste in tal senso sono pervenute dai cittadini e sono legate ad esigenze di ristrutturazione e di agibilità dei fabbricati, mentre un caso riguarda la sede dell'attuale casa protetta: tale fabbricato, viste le ristrutturazioni che si sono succedute negli anni, non avrebbe più il requisito storico e cadrà in disuso a seguito della realizzazione della nuova casa protetta.

Anche se tali proposte non riguardano edifici classificati come bene culturale tutelato dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, si raccomanda il mantenimento e la conservazione di quegli elementi di interesse storico tipologico, quali ad esempio paramenti murari esterni in sasso, consoni con l'architettura locale storica e rientranti comunque nella categoria dei fabbricati tipici del territorio montano.

Per la richiesta di riclassificazione in zona E1 ("*Agroforestali del sistema collinare e montano*") di quattro aree attualmente classificate E2 ("*Forestali di tutela integrale*"), ai fini della tutela delle aree forestali stesse, si dovrà verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive rispetto a quelle rappresentate nelle tavole di piano, che presentino i caratteri di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 227/2001, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.2 del PTCP, ovvero art. 10 del PTPR (così come integrato dalla normativa vigente in materia di tutela forestale, nella variante di aggiornamento del PTCP adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n 24 del 14/4/2014). Si chiede infine di allineare la cartografia relativa alle aree boscate in tali aree con quella del PTCP vigente, avendo riscontrato in sede istruttoria alcune differenze.

Più in generale, si segnala di allineare, in sede di redazione dei nuovi strumenti urbanistici, la cartografia relativa alle aree boscate con quella del PTCP vigente.

Infine, per quanto riguarda il comparto D2.1 - Campo Base dell'Alta Velocità, l'ampliamento in oggetto, misurato sulla base degli elaborati allegati, sembra già incluso nella ST di 19613 mq indicata nelle NTA del PRG vigente per il comparto D2.1, per cui non si ritiene che si configuri ampliamento ai fini della verifica delle potenzialità residue.

2.2 CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

In base alle considerazioni riportate sulla coerenza con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata, si esprime parere favorevole rispetto alle modifiche urbanistiche proposte con il procedimento in esame. Si formulano tuttavia alcune osservazioni che sintetizzano le valutazioni emerse dalla documentazione presentata:

OSSERVAZIONE N. 1:

In merito alla declassificazione degli edifici A3.1, si raccomanda per essi il mantenimento e la conservazione di quegli elementi di interesse storico tipologico, quali ad esempio paramenti murari esterni in sasso, consoni con l'architettura locale storica e rientranti comunque nella categoria dei fabbricati tipici del territorio montano.

OSSERVAZIONE N. 2:

Per le aree da riclassificazione in zona E1 ("Agroforestali del sistema collinare e montano"), si chiede di verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive rispetto a quelle rappresentate nelle tavole di piano, che presentino i caratteri di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 227/2001, e di allineare la cartografia relativa alle aree boscate con quella del PTCP vigente.

2.3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Come da dichiarazione del responsabile dell'area tecnica comunale e data la natura stessa della variante, considerata minore, essa è ritenuta esente dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Firmato:
La Responsabile
UO. Pianificazione Urbanistica
(Ing. Alice Savi)

Firmato:
Il Funzionario Tecnico
U.O. Pianificazione Urbanistica
(Geom. Gianluca Bortolini)



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 60 /CC del 30/11/2015

avente ad oggetto: **VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 47/1978 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 21/12/2015 al 05/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 21/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **30/11/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 30/11/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 22/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
